

**COMUNE POSTALESIO**

PROVINCIA DI SONDRIO

Ordinanza n. 03/2016

OGGETTO: Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in territorio comunale.**IL SINDACO****Premesso**

- Che è vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

Vista la pericolosità di sparo nelle vicinanze dell'impianto del bio gas**Valutata** l'opportunità di vietare ogni attività venatoria, per ragioni di pubblica incolumità**Vista** la Legge n. 157/92 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni;**Vista** la Legge regionale 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";**Visto** l'art. 54 del D.lvo 267 del 18.08.2000 Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;**ORDINA****Il divieto di esercizio dell'attività venatoria, nell'area del CENTRO ABITATO E PRODUTTIVO:**

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

COMUNE POSTALESIO

PROVINCIA DI SONDRIO

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- , nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- comprensorio alpino di caccia di Sondrio;
- di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Sondrio, alla Provincia di Sondrio ed agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, li 27/09/2016



IL SINDACO
Bonini Federico